



Comune di Pompiano

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO

DELL'AREA FESTE

SITA IN VIA ORTAGLIA

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area comunale, adiacente la locale sede degli Alpini ed indicata nell'allegata planimetria, per lo svolgimento di attività di carattere ricreativo, sportivo, sociale e culturale in genere, con particolare riferimento alle feste popolari all'aperto normalmente organizzate da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

Potranno usufruire dell'area i seguenti soggetti operanti nel territorio comunale, con l'ordine di priorità indicato:

1. enti pubblici e assimilati;
2. associazioni sindacali, assistenziali, culturali, ricreative, sportive, senza fini di lucro;
3. partiti politici, associazioni o gruppi, aventi finalità politiche.

Articolo 2

L'utilizzo dell'area di cui all'articolo precedente è soggetta a concessione comunale.

La concessione fissa la durata dell'utilizzo e determinerà la tariffa da corrispondersi per lo stesso tenuto dei giorni nei quali la festa si svolge realmente.

La tariffa viene fissata con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3

La richiesta di utilizzo dell'area deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, salvo casi eccezionali opportunamente valutabili.

Tale termine viene fissato per poter organizzare sia la fruizione dell'area senza creare interferenze con altre manifestazioni, sia per poter programmare gli interventi di manutenzione dell'area stessa.

L'accoglimento o il diniego della concessione all'uso dell'area, dovrà essere comunicato con atto scritto al richiedente entro i 10 giorni successivi alla presentazione della domanda.

Tenuto conto delle priorità di cui ai commi precedenti, le istanze saranno considerate secondo l'ordine cronologico d'arrivo risultante dalla registrazione del Protocollo generale comunale.

Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di svolgimento delle elezioni stesse, è data priorità nell'assegnazione dell'area ai soggetti che intendano svolgere comizi elettorali, rispetto a coloro che hanno già presentato istanza per altri fini e non ancora acconsentita.

Articolo 4

Al fine di garantire un'equa disponibilità dell'area, l'assegnazione della stessa a ciascun soggetto, potrà essere effettuata per periodi non superiori a due settimane consecutive.

Articolo 5

Le attività all'interno dell'area dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti di capienza, orario, rumore, vibrazioni e lumens stabiliti dalla normativa vigente. Il richiedente sarà ritenuto responsabile dell'area a sua disposizione per l'intera durata della manifestazione.

Articolo 6

Per ogni manifestazione l'organizzazione richiedente dovrà individuare uno o più responsabili che dovranno essere reperibili durante la manifestazione ed intervenire tempestivamente ove richiesto dagli Organi di vigilanza.

Articolo 7

Nell'ambito delle manifestazioni saranno ammesse attività collaterali gestite da terzi e sotto la loro responsabilità. In tal caso dette attività dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Le suddette attività saranno assoggettate alla tassa d'occupazione secondo la vigente tariffa (T.O.S.A.P.), fatti salvi i tributi già previsti dalla legge e l'ottenimento delle autorizzazioni commerciali, sanitarie o di pubblica sicurezza eventualmente previste.

Articolo 8

Gli eventuali impianti e attrezzature che gli organizzatori dovessero allestire in loco dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia. Analogamente i soggetti privati che dovessero essere autorizzati a gestire attività proprie nell'ambito della manifestazione dovranno utilizzare impianti ed attrezzature conformi alla normativa in materia.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni causati da terzi a materiale di proprietà di associazioni, privati o partiti politici.

Declina, inoltre, ogni responsabilità per danni causati da chiunque nei confronti di persone e cose durante l'esercizio della concessione dell'area.

Articolo 9

La domanda di autorizzazione per l'esercizio delle attività relative all'utilizzo dell'area dovrà essere corredata del programma della manifestazione, in ordine alle date ed orari ed una relazione descrittiva del tipo di attività principali e collaterali e delle loro modalità di svolgimento.

Al fine di valutare le istanze sopra citate, l'ufficio competente potrà richiedere ulteriori integrazioni entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Articolo 10

L'istanza di ottenimento di concessione dell'area, corredata di bollo ove prescritto, nonché di tutta la documentazione necessaria, avrà valore di istanza per l'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle specifiche attività.

A cura dell'ufficio competente sarà tenuto un calendario, di pubblica consultazione, relativo alle richieste di prenotazione dell'area.

Articolo 11

L'organizzatore non potrà effettuare né consentire attività diverse da quelle per le quali è stato concesso l'utilizzo dell'area e sarà ritenuto responsabile in caso di attività non autorizzate. L'abuso potrà comportare la sospensione o, nei casi di particolare gravità, la revoca della concessione per l'utilizzo dell'area; in detto ultimo caso l'area non potrà essere concessa agli stessi soggetti per 2 anni a decorrere dalla data della revoca. Sono fatte salve ulteriori sanzioni amministrative e/o penali derivanti dal tipo di violazione commessa.

Articolo 12

In caso di revoca o di sospensione di cui all'art. 11, nonché in caso di concessione dell'area e di mancato utilizzo per cause imputabili all'organizzatore, qualora ciò abbia pregiudicato la possibilità di utilizzo da parte di altri soggetti, sarà comunque dovuto all'Amministrazione Comunale il pagamento della tariffa per l'utilizzo dell'area per tutto il periodo autorizzato. L'organizzatore della manifestazione è responsabile della custodia dell'area feste e delle attrezzature comunali presenti. Tale responsabilità è estesa anche ai danni di terzi alle medesime strutture provocati durante il periodo di concessione dell'area.

Articolo 13

L'area viene consegnata agli organizzatori da un addetto dell'Amministrazione comunale o da persona incaricata.

L'organizzatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale per gli eventuali danni arrecati alla proprietà comunale e verso terzi.

Al termine della manifestazione, un addetto dell'Amministrazione comunale o persona dalla stessa incaricata procederanno al sopralluogo dell'area per verificare eventuali danni arrecati agli impianti ed alla proprietà comunale.

In caso di danni alla proprietà comunale l'Amministrazione si rivarrà nei confronti dei richiedenti la concessione di utilizzo dell'area.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da responsabilità per danni arrecati a terzi ed imputati a negligenza dell'organizzatore.

Articolo 14

Nell'ambito dell'area sono vietati lo sparo di fuochi pirotecnici ed ogni altra attività che per la sua natura possa arrecare pregiudizio all'area stessa ovvero all'incolumità delle persone e delle cose.

Articolo 15

Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione, così come previsto dall'art. 50, comma 4, del vigente Statuto Comunale.